

R.G. 5908/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 1^a civile

così composto:

dott. Andrea Manlio Borrelli

presidente relatore

Dott.ssa Anna Bellesi

Giudice

Dott.ssa Serena Nicotra

Giudice

nel procedimento ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al **n.**

5908/2026 R.G., promosso da:

Fabrizio CORONA (c.f. CRNFRZ74C29C351N), residente in Milano, [REDACTED]
[REDACTED] ■ ■ ■ rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Franzè (c.f. FRNLNZ95C22B019M), Gianmaria Fusetti (c.f. FSTGMR69E01F205M) e Ivano Giuseppe Chiesa (c.f. CHSVGS58L12F704K), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Gianmaria Fusetti in Milano, Via E. Chiesa n. 2 (PEC: lorenzo.franze@ordineavvocatinovara.it – gianmaria.fusetti@milano.pecavvocati.it – ivanogiuseppe.chiesa@milano.pecavvocati.it);

- reclamante -

nei confronti di

Alfonso SIGNORINI (c.f. SGNLNS64D07F205X), residente in Milano, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] ■ ■ ■ rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Missaglia (c.f. MSSDNL61T48F205C) e Domenico Aiello (c.f. LLADNC69P07G272E), elettivamente

domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Via Borgonuovo n. 14 (PEC: daniela.missaglia@milano.pecavvocati.it – FAX: 02.4619880);

- resistente -

avente a oggetto: reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. avverso ordinanza 26.1.2026 del Giudice del Tribunale di Milano - Sezione 1^a Civile (diverso dai componenti dell'intestato Collegio) concessiva di provvedimenti *ex art. 700* c.p.c. nel procedimento cautelare *ante causam* RG 1544/2026;

a seguito della camera di consiglio del 19.3.2026, pronuncia la seguente

ORDINANZA:

Con ricorso *ex art. 700* c.p.c. depositato (con modalità telematica) il 16.1.2026, il Dott. Alfonso Signorini ha chiesto al Tribunale di Milano di:

“a) ordinare al Signor Fabrizio Corona l'immediata rimozione da ogni *hosting provider* e *social media* (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, YouTube, Instagram, TikTok) a lui direttamente o indirettamente riconducibile, dei video e di ogni contenuto (testuale, audio o video) oggetto del presente ricorso e meglio identificati in narrativa;

b) inibire al Signor Fabrizio Corona la pubblicazione, diffusione o condivisione, con qualsiasi mezzo, strumento e su qualsiasi *hosting provider*, direttamente o indirettamente, per il tramite di qualsiasi persona, di ulteriori contenuti di carattere diffamatorio o comunque lesivi, direttamente o indirettamente, dei diritti alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza del Dottor Alfonso Signorini e/o, più in generale, qualsiasi contenuto afferente il Dottor Alfonso Signorini;

c) disporre il sequestro del materiale audiovisivo di cui alla precedente conclusione, ordinando il deposito e la custodia delle immagini presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, disponendo tutte le più opportune cautele, ordinando ai resistenti il deposito dei supporti di registrazione presso la Cancelleria nel termine di 24 ore dall'emissione del provvedimento;

d) fissare, ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c., una somma di denaro (nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a € 50.000,00) dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dello stesso”.

Con ordinanza pronunciata il 26.1.2026 nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 1544/2026 RG, il Tribunale di Milano - Sez. 1^a civile in composizione monocratica, accogliendo integralmente le richieste *ex art. 700 c.p.c.* di Alfonso Signorini:

a) - ha ordinato a Fabrizio Corona <<di rimuovere immediatamente da ogni *hosting provider* e da ogni *social media* a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto il ricorrente>>;

b) - ha inibito a Corona <<di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi *hosting provider*, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza>>;

c) - ha ordinato a Corona <<di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro il secondo giorno successivo alla notifica di questo provvedimento, tutti i supporti fisici in suo possesso che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata del ricorrente nonché relativi alla corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza>> ;

d) - ha fatto applicazione dell'art. 614-*bis* c.p.c., stabilendo nell'importo di € 2.000,00 la somma che Corona dovrà pagare a Signorini <<per ciascuna singola violazione a ciascuna delle misure sopra indicate, moltiplicata per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascuna delle misure di cui al capo precedente>>;

e) - ha infine condannato Corona a rifondere a Signorini le spese del procedimento cautelare, liquidando gli onorari in misura prossima al massimo previsto dal DM 147/22.

Con ricorso depositato (con modalità telematica) in data 10.2.2026 Fabrizio Corona ha proposto reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata il 26.1.2026 dal

Giudice monocratico del Tribunale di Milano (diverso dai componenti del Collegio indicato in epigrafe).

Corona deduce che:

- il provvedimento impugnato ha irritualmente concesso “un sequestro giudiziario generalizzato”;
- le misure cautelari adottate sono caratterizzate da genericità e indeterminatezza del loro oggetto;
- il Giudice *a quo* ha ravvisato *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, in realtà insussistenti, attesi il diritto del reclamante di manifestare il proprio pensiero, tutelato dall’art. 21 Cost., e il tempo trascorso dalla diffusione dei contenuti che Signorini assume lesivi, che esclude l’attualità e l’imminenza di un pregiudizio irreparabile;
- l’ordine di rimozione di tutti i video/contenuti <comunque aventi a oggetto il ricorrente> è stato adottato *ultra petita*;
- l’ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza dell’interesse pubblico alla conoscenza del contenuto delle puntate nn. 19 e 20 di “Falsissimo” (*podcast* sulla piattaforma Youtube ideato e condotto da Fabrizio Corona), avente a oggetto un sistema di scambio, di prestazioni anche sessuali con la partecipazione a programmi televisivi;
- il provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* ha soppresso, anche in via preventiva, la libertà del reclamante di manifestare il proprio pensiero, il suo diritto di cronaca, di critica e di svolgere attività di informazione in forma di inchiesta, garantiti dalla Costituzione anche a chi non abbia la qualifica di giornalista professionista;
- l’ordinanza reclamata non ha ritenuto la pubblicazione scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, avvenuto nel rispetto dei requisiti della verità e della pertinenza della notizia e della contenenza del linguaggio;
- il primo Giudice erroneamente non ha valutato che l’espressione “porco lurido” (riferita al Signorini) costituisce esercizio del diritto di critica, anch’esso garantito dall’art. 21 Cost.;
- la statuizione assunta *ex art. 614-bis c.p.c.* non sarebbe stata adeguatamente motivata.

Sulla base di quanto sopra Fabrizio Corona ha chiesto la revoca o l’annullamento integrale dell’ordinanza impugnata o, in subordine, che ne siano precisate le statuizioni e che sia rideterminata, in termini equi, la somma fissata *ex art. 614-bis c.p.c.*

Il resistente Alfonso Signorini, già ricorrente nella precedente fase cautelare, costituitosi nel presente procedimento *ex art. 669 terdecies* c.p.c. con memoria difensiva trasmessa telematicamente in data 6.3.2026, ha osservato che, successivamente all'ordinanza oggetto del reclamo di Corona, il Giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare è stato adito dal Signorini con istanza *ex art. 669-duodecies* c.p.c. volta a ottenere che “il Giudice monocratico implementasse e precisasse la portata dell'ordinanza del 26.01.2026” e attribuisse “alla parte danneggiata maggiori poteri di intervento con gli *hosting provider*”: con ordinanza 7.2.2026 quel Giudice ha autorizzato Signorini a rivolgere direttamente agli *hosting provider* la richiesta di rimozione dai *server* dei materiali controversi; il successivo 9.2.2026 il medesimo Giudice ha trasmesso al Pubblico Ministero notizia di reato, ritenendo ascrivibile a Fabrizio Corona il delitto previsto e punito dall'art. 388 del Codice Penale.

Quanto alla dedotta violazione del principio di residualità della tutela *ex art. 700* c.p.c., parte resistente ha sostenuto che questa era l'unica idonea a fronteggiare una condotta comunicativa reiterata e seriale, lesiva della reputazione, dell'immagine e della riservatezza di Signorini, non essendo pertinenti alla fattispecie né lo strumento del sequestro giudiziario, né i rimedi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In ordine al *fumus boni iuris*, la difesa di Signorini ha richiamato la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha escluso la ricorrenza dei requisiti del diritto di cronaca e di critica, rilevando la mancanza di verità, pertinenza e continenza dei contenuti diffusi, fondati su elementi decontestualizzati e su insinuazioni, ed espressi con modalità oggettivamente offensive. Il reclamato ha inoltre segnalato che, il 15.1.2025, la pagina Instagram *lifestyle_mgzn* ha diffuso un *post* contenente un video di Corona nel quale questi, con voce urlata, chiede al pubblico: “volete la parte tre di quel porco di Signorini?”.

Quanto al *periculum in mora*, la difesa Signorini ha sostenuto che le condotte di Corona successive all'ordinanza 26.1.2026 e la da lui dichiarata volontà di procedere a pubblicazione di ulteriori contenuti, analoghi a quelli precedentemente diffusi, dimostrerebbero l'esistenza del rischio concreto e attuale che egli prosegua la sua azione illecita e dannosa.

Infine, sostenuto che l'ordinanza di cui trattasi non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestata la censura di genericità delle misure cautelari adottate dal primo Giudice, affermata la congruità della motivazione della statuizione *ex art. 614-bis* c.p.c.

(che contiene riferimento all'«utilità economica» che Corona ricava dalla sua attività telematica), Alfonso Signorini ha chiesto il rigetto del reclamo, con conferma dell'ordinanza impugnata, e la condanna di Fabrizio Corona alla rifusione delle spese del procedimento di reclamo.

*

Ad avviso del Collegio composto come indicato nell'epigrafe della presente ordinanza, **il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto da Fabrizio Corona avverso il provvedimento ex art. 700 c.p.c. pronunciato il 26.1.2026 nel procedimento cautelare *ante causam* R.G. 1544/2026 da Giudice monocratico del Tribunale di Milano deve essere parzialmente accolto.**

1.- Deve revocarsi la statuizione di cui capo c) del dispositivo dell'ordinanza impugnata, consistente in sequestro atipico (non giudiziario, non conservativo), da realizzarsi mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale, “di tutti i supporti fisici” in possesso di Corona “che contengano i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata” del Signorini, “nonché relativi alla corrispondenza telematica e non telematica” tra questo e “soggetti terzi e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza”.

Pur prescindendosi dalla considerazione che all'Ufficio della Cancelleria non è istituzionalmente rimesso il ruolo di custode di beni sequestrati (ma solo dei fascicoli processuali) e che detta funzione (per le responsabilità che ne derivano) deve essere assegnata a persona fisica, non può non rilevarsi la genericità della statuizione in esame, composta da numerosi elementi deittici il cui significato non trova maggior precisione neppure *per relationem*, mediante riferimento ad altre parti del provvedimento impugnato, o del ricorso ex art. 700 di Signorini, anch'esso affetto da insufficiente specificazione delle condotte di Corona ritenute diffamatorie o comunque illecite.

Del resto, proprio tale genericità deve supporre essere stata la ragione per la quale la difesa di Signorini, dopo la pronuncia dell'ordinanza 26.1.2026, si è rivolta allo stesso Giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare, rivolgendogli istanza tesa a ottenere

che “il Giudice monocratico implementasse e precisasse la portata dell’ordinanza” (così la memoria di costituzione nel presente procedimento di reclamo).

Inoltre, e tanto basta per disporre la revoca, la misura cautelare in parola, configurata sul modello del sequestro preventivo processualpenalistico (art. 321 c.p.p.), non risulta legata da rapporto di strumentalità con alcuna domanda di cognizione preannunciata da Signorini: in altre parole, non è idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti di alcuna pronuncia che questi intenda conseguire nel futuro giudizio di merito.

Egli ha infatti dichiarato (con il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*) di avere intenzione di chiedere, nel successivo giudizio di merito, “sentenza che accerti l’illiceità della condotta del Signor Corona e, per l’effetto, lo condanni al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Dottor Signorini”. Nessuna domanda di condanna alla consegna di cose mobili risulta prefigurata, né risulta prospettato alcun titolo che dia diritto di ottenere una simile pronuncia.

Dunque la statuizione di cui al capo c) del dispositivo del provvedimento impugnato deve essere revocata.

2.1.- La genericità che connota l’allegazione delle circostanze di fatto in cui si è estrinsecata la condotta di Corona che Signorini assume lesiva della propria reputazione e della propria sfera di riservatezza si è inevitabilmente riverberata sull’ordinanza che ha accolto la domanda cautelare.

Questa, secondo il Tribunale, è sì ricca di espressioni valutative e qualificative, ma è assai scarsa nella descrizione di specifici comportamenti.

I comandi di cui ai capi a) e b) del dispositivo del provvedimento reclamato necessitano dunque di essere precisati, anche al fine di scongiurare il rischio che il diritto garantito dall’art. 21 Cost. (anche a chi, come Corona, non è giornalista professionista) possa risultare ingiustificatamente compresso.

Come già più sopra rilevato, gli elementi deittici della narrativa e delle domande del ricorrente *ex art.* 700 c.p.c., le espressioni valutative, le proposizioni colme di aggettivi e qualificazioni con cui Signorini ha allegato “i fatti” che afferma lesivi del suo onore, della sua reputazione e della “sua sfera più intima e privata” (pagine da 3 a 7 del ricorso introduttivo del procedimento cautelare), non rendono agevole l’individuazione dei comportamenti di Corona che avrebbero integrato la “campagna denigratoria e diffamatoria” ai danni di Signorini, realizzata mediante “accostamenti sapienti e suggestionanti, frasi suggestive e volgari, nonché pubblicazione di immagini, *chat*, video e audio privati”.

Secondo questo Collegio, appaiono dedotti con sufficiente precisione e concretezza solo le seguenti condotte di Corona:

- avere rivolto a Signorini l’epiteto di “porco lurido”;
- avere infondatamente accusato Signorini di avere compiuto “ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo”;
- avere diffuso “una fotografia del Dottor Signorini nudo e di spalle” senza il consenso dell’interessato;
- avere pubblicato un *post*, rinvenibile dal 15.1.2025 sulla pagina Instagram *lifestyle_mgzn* contenente un video nel quale Corona, con voce urlata, chiede al pubblico: “volete la parte tre di quel porco di Signorini?”.

Nessun’altra condotta attribuita al reclamante risulta sufficientemente descritta nei suoi elementi obiettivi e identificativi.

Ciò detto, deve osservarsi che il reclamante non contesta di avere tenuto i sopra elencati comportamenti, ascrittigli da Signorini.

Egli assume, però, di avere in quei modi esercitato il proprio diritto di cronaca e di critica, riconosciuto a tutti, anche a chi sia privo della qualifica di giornalista professionista, dall’art 21 della Costituzione (<<Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione>>) e di averlo fatto rispettando i requisiti tradizionalmente individuati nella verità e nella pertinenza della notizia, nonché nella continenza del linguaggio impiegato.

La tesi di Corona tuttavia non può essere condivisa.

Se è vero che il diritto di cronaca e il diritto di critica possono essere esercitati da chiunque, costituendo estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, e se è vero che essi hanno rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale possono addirittura prevalere, scriminando l'illiceità dell'offesa, quando siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della cronaca/critica, se tutto ciò è vero, è pure vero che, nel caso in esame, non paiono necessarie molte parole per argomentare come siano certamente da considerarsi offensive della dignità e del decoro della persona le espressioni “porco lurido” e “porco” *tout court*, che Corona ha proferito nei confronti di Signorini e diffuso con i suoi *post/podcast*.

L'accostamento del ricorrente/reclamato all'animale noto per la sua insensibilità al sudiciume e per il cattivo odore che emana proprio perché avvezzo a sguazzare nel letame costituisce evidentemente una lesione gratuita dell'onore e del decoro del Signorini e supera abbondantemente il limite della continenza espressiva.

Inoltre, l'aver presentato il ricorrente/reclamato come sicuramente responsabile di avere estorto prestazioni sessuali a giovani che aspiravano a partecipare a programmi televisivi non soddisfa il requisito della verità dei fatti. Il reclamante, omessa una diligente verifica, ha parlato, nei messaggi da lui diffusi, di una responsabilità già assodata, incontrovertibile, come se essa fosse già emersa sulla base di riscontri inconfutabili.

Ma in realtà, secondo quanto agli atti del presente procedimento, così non è, né era al momento di quelle pubblicazioni.

Come del tutto condivisibilmente affermato da Cass. 5.6.2024 ord. n. 15755, <<In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista

è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore>>.

Nel caso in esame, Corona ha presentato i ricatti sessuali che attribuisce a Signorini come se fossero fatti la cui obiettiva verifica non è in discussione, omettendo sia di controllare in modo completo e specifico la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione, sia di porre in adeguata luce la circostanza che, allo stato, detti ricatti risultano affermati soltanto in due denunce-querele, presentate da altrettanti giovani desiderosi di partecipare a trasmissioni televisive (Antonio Medugno e Vito Coppola).

Pertanto, di tali denunce-querele (prodotte in estratto - con *omissis* - sub doc. 3 e in allegato alla nota scritta 17.3.2026 di parte reclamante) non è rinvenibile in atti il contenuto, cosicché non è possibile per il Tribunale nemmeno valutare plausibilità e verosimiglianza dell'ipotesi che si sia avuta estorsione di prestazioni sessuali, ipotesi la cui fondatezza non emerge neppure dalle conversazioni *whatsapp* del Signorini con terzi, versate in atti dal Corona.

V'è dunque assoluta carenza di concreti elementi a supporto dell'affermazione di estorsioni agite da Signorini.

Inoltre Corona non ha adeguatamente informato il suo pubblico che la responsabilità del reclamato per tali fatti è – allo stato – soltanto asserita nelle due denunce-querele di cui sopra, ma non vi è nulla di giudizialmente accertato o di obiettivamente riscontrato.

Ritiene il Tribunale che il reclamante avrebbe dovuto limitarsi a dare conto dell'esistenza di tali denunce-querele, distinguendo chiaramente la propria opinione di colpevolezza da quanto obiettivamente emerso e precisando che, al momento, vi sono solo ipotesi di reato, per la cui verifica sono in corso indagini giudiziarie.

Non avendo Corona allegato e dimostrato di avere effettuato diligente controllo delle notizie ricavabili da dette notizie di reato, non può nella fattispecie ravvisarsi la sussistenza del requisito della verità, neppure putativa, della notizia diffusa con i messaggi e i *podcast* di cui sopra.

Per le considerazioni che precedono, ritenuta la domanda di Signorini assistita da *fumus boni iuris* e, come si dirà più oltre (punto 2.2.), dal *periculum in mora*, deve ordinarsi a Fabrizio Corona la rimozione dagli *hosting provider* e dai *social media* dei messaggi audio e video da lui pubblicati, che ledono l'onore, la reputazione e il diritto alla riservatezza di Alfonso Signorini.

Tuttavia la misura disposta dal Giudice della prima fase cautelare deve essere circoscritta ai soli messaggi/post/podcast sufficientemente individuati nella domanda, vale a dire a quelli che contengono le espressioni “porco lurido” e “quel porco di Signorini?” (non rispettosi del requisito della continenza verbale) e a quelli in cui Corona dà per assodato che Alfonso Signorini sia responsabile di avere estorto prestazioni sessuali in cambio della promessa di una sua intercessione diretta a ottenere la partecipazione delle vittime a trasmissioni televisive (non rispettosi del requisito della verità, neppure putativa).

Oltre all'eliminazione di detti messaggi/post/podcast, deve ordinarsi a Fabrizio Corona la rimozione dagli *hosting provider* e dai *social media* della fotografia (pacificamente) ritraente Alfonso Signorini nudo, di spalle, per la cui pubblicazione il reclamante non ha dedotto (né dimostrato) di avere avuto il consenso dell'interessato.

In proposito occorre tenere conto che l'art. 137 co. 3 del Codice in materia di riservatezza afferma che, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati personali (quale è da considerare anche l'immagine fotografica) per finalità giornalistiche (finalità rivendicate da Corona, nonostante egli non sia giornalista professionista), restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali, e, in particolare, tra tali limiti, quello che impone l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Devono inoltre considerarsi le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ottemperanza al disposto dell'art. 139 del Codice (in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2019), volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (art. 1 co. 1 Reg. deontologiche e art. 85 co. 1

GDPR). Tali Regole, all'art. 6, rubricato "Essenzialità dell'informazione", dispongono che "La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".

Il successivo art. 8, rubricato "Tutela della dignità delle persone", soggiunge che, "Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia".

In tale quadro normativo la giurisprudenza non può che affermare (come Cass. 24.12.2020 ord. n. 29584) che "In tema di diritto alla riservatezza, il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ma pur sempre nel rispetto, tra l'altro, del codice deontologico, richiamato dall'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003".

Nella fattispecie in esame non ricorre alcuna rilevanza sociale, alcun interesse pubblico alla visione di detta immagine di Signorini, che lo ritrae in momento assolutamente privato e intimo: conseguentemente il diritto del reclamato di pretendere che il dato personale resti coperto da riservatezza appare assistito da *fumus boni iuris*.

2.2.- Come già osservato dal primo Giudice, nella fattispecie ricorre anche il requisito della tutela cautelare costituito dal pericolo nel ritardo.

Ove infatti i contenuti pubblicati da Corona restassero accessibili al pubblico, il pregiudizio illecitamente arrecato all'onore, alla reputazione e alla sfera di riservatezza di Signorini verrebbe a protrarsi, aggravandosi, per tutto il tempo occorrente al reclamato per far valere il suo diritto in via ordinaria (art. 700 c.p.c.).

Il pregiudizio dedotto da Signorini appare altresì dotato del carattere dell'irreparabilità: esso infatti non pare poter trovare integrale risarcimento *ex post*, attese le difficoltà di esatta

allegazione e prova del danno reputazionale, la cui effettiva estensione appare di pressoché impossibile misurazione.

3.- In aggiunta all'ordine di rimozione di cui al punto che precede, e per le stesse considerazioni lì esposte in ordine a *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, deve altresì inibirsi a Fabrizio Corona ogni futuro utilizzo e diffusione dei medesimi contenuti.

Il reclamante, infatti, ha dichiarato di voler proseguire nella sua opera, che definisce di informazione, con le stesse modalità con cui l'ha svolta finora, così rendendo effettivamente imminente il pericolo che egli rinnovi l'offesa ai diritti di Alfonso Signorini e che si aggravi il danno all'onore, alla reputazione e alla sfera di riservatezza di questo.

Anche tale misura cautelare, tuttavia, necessita di essere precisata nella sua portata, atteso che, come dedotto dal reclamante, non può essergli negato il diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 Cost. e di rango pari al diritto all'onore e alla reputazione, sul quale addirittura può prevalere, ove detta manifestazione avvenga con modalità rispettose della verità, della pertinenza all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e della continenza verbale.

Perciò l'inibitoria di futura espressione del pensiero di Corona può concernere solo la diffusione di documenti audio-video con carattere diffamatorio o comunque illecito.

Tali sono quelli che contengono le parole "porco" o "porco lurido", e quelli che diffondono l'immagine di Signorini nudo, o l'accusa a questo di essere stato autore di ricatti volti a ottenere accondiscendenza sessuale in cambio della promessa di intercedere per favorire la partecipazione di giovani aspiranti a programmi televisivi (almeno fino a quando tale accusa non abbia trovato solide conferme).

4.- Quanto alla misura adottata dal primo Giudice ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., l'intestato Collegio delibera di confermare la statuizione ma, in accoglimento della richiesta del reclamante, riducendo l'ammontare della somma fissata per l'eventuale, futura violazione da parte di Corona delle misure cautelari di cui sopra.

Il Collegio ritiene che, nell'adottare la misura in parola, occorra tenere conto sia dell'importo del risarcimento probabilmente liquidabile con riguardo al caso di specie, giusta le indicazioni contenute nei "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa" elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (Edizione 2024, pag. 100), sia del fatto (considerato anche dal Giudice *a quo*) che Corona trae utili dalla pubblicazione, a corredo di quei contenuti, di inserzioni pubblicitarie (verosimilmente a pagamento).

Questo Collegio ritiene che, se da un lato la somma fissata *ex art. 614-bis c.p.c.* non può generare un'obbligazione che si discosti dal valore del risarcimento che potrà presumibilmente essere accordato alla vittima dell'illecito, dall'altro lato essa deve essere dotata di sufficiente idoneità a dissuadere la ripetizione delle condotte dannose.

Considerato ciò, dato atto della carenza in atti di elementi che consentano di quantificare i guadagni ricavati dal reclamante con dette inserzioni pubblicitarie, questo Tribunale ritiene che la somma di denaro dovuta da Corona per ogni violazione successiva e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento debba essere rideterminata nel minore importo di € 750,00, con decorrenza successiva al terzo giorno dalla comunicazione al reclamante della presente ordinanza.

5.- Per le considerazioni che precedono il provvedimento cautelare impugnato deve essere modificato anche con riguardo alla condanna di Corona al pagamento delle spese di quella fase processuale: atteso il mancato accoglimento di parte della domanda cautelare di Signorini, dette spese devono essere poste a carico di Corona nella misura dei soli due terzi, con compensazione tra le parti del restante terzo. Esse vengono liquidate in dispositivo giusta i valori medi della tabella di cui al DM 147/2022.

Atteso l'accoglimento solo parziale del reclamo, il Collegio ritiene che le spese del presente procedimento debbono essere interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

il Tribunale di Milano – Sezione 1[^] Civile, nella composizione di cui sopra, in parziale accoglimento del reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. proposto da Fabrizio Corona avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Milano - Sez. 1[^] Civile in data 26.1.2026 nel procedimento cautelare n. 1544/2026 R.G.:

revoca l’ordine di deposito in Cancelleria di cui al capo c) del dispositivo dell’ordinanza impugnata e, in riforma delle misure cautelari di cui a detto dispositivo, statuisce quanto segue:

ordina a Fabrizio Corona di rimuovere dagli *hosting provider* e dai *social media* i messaggi audio e video da lui pubblicati, che:

- contengono gli epiteti “porco” e “porco lurido” riferiti ad Alfonso Signorini;
- accusano Alfonso Signorini di avere posto in essere ricatti sessuali;
- diffondono immagine fotografica di Alfonso Signorini nudo e di spalle;

inibisce a Fabrizio Corona di pubblicare o diffondere in futuro, con la parola, con lo scritto, con messaggi audio o video o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, quanto precisato al punto che precede;

fissa, ai sensi dell’art. 614-*bis* c.p.c., la somma di € 750,00 dovuta da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini per ciascuna violazione delle misure sopra indicate e per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione di esse, con decorrenza successiva al terzo giorno dalla comunicazione al reclamante della presente ordinanza collegiale;

condanna Fabrizio Corona a rifondere ad Alfonso Signorini i due terzi delle spese del procedimento RG 1544/2026, liquidando tale frazione in € 3.475,33 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA) e in € 190,67 per anticipazioni, compensando fra le parti il restante terzo di dette spese;

compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento di reclamo.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.

Milano, (così deciso nella camera di consiglio del) 19 marzo 2026.

Il presidente estensore

Andrea Borrelli